

Regolamento Organismo Indipendente di valutazione

Art. 1.- Definizione e composizione.....	3
Art. 2 - Gestione associata.....	3
Art. 3.- Nomina, durata, cessazione e revoca	3
Art. 4.- Requisiti	3
Art. 5.- Incompatibilità	4
Art. 6.- Struttura tecnica di supporto dell'O.I.V.....	4
Art. 7.- Tipologia di funzioni	4
Art. 8.- Funzioni di supporto metodologico	4
Art. 9.- Funzioni di verifica, garanzia e certificazione.....	5
Art. 10.- Convocazione, ordine del giorno e verbalizzazione delle sedute	5
Art. 11.- Abrogazione di norme.....	6

Art. 1.- Definizione e composizione.

- 1) L'O.I.V. è un organo che opera secondo principi di indipendenza, cui gli enti convenzionati affidano il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della *performance*, nonché la sua corretta applicazione.
- 2) L'O.I.V. è costituito da due esperti esterni di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, uno dei quali in posizione di Presidente, e dal Segretario Comunale del Comune di volta in volta interessato dall'attività dell'O.I.V.

Art. 2 Gestione associata

- 1) Ferme restando la durata, le funzioni, i requisiti soggettivi e le incompatibilità definite dal presente Regolamento, nel caso di costituzione dell'O.I.V. in forma associata tra più Comuni, resta invariata anche la presenza di due esperti esterni, di cui uno in qualità di Presidente, e del Segretario Comunale, con l'adattamento della composizione variabile in base al Comune interessato.
- 2) In caso di gestione associata la nomina dei componenti spetterà alla Conferenza dei Sindaci.
- 3) Ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'O.I.V. in forma associata verrà definito in dettaglio dalla specifica convenzione sottoposta ai Consigli Comunale degli Enti interessati.

Art. 3 Nomina, durata, cessazione e revoca

- 1) L'O.I.V. è nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni, a partire dalla data del decreto di nomina, e può essere rinnovato una sola volta, fatta salva diversa e motivata valutazione della Giunta Comunale da formalizzarsi con apposita deliberazione.
- 2) La nomina dell'O.I.V. avviene a seguito di chiamata diretta o con avviso pubblico.
- 3) Il componente dell'O.I.V. è revocabile solo per inadempienza delle funzioni e cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità non motivata derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 4 Requisiti

- 1) I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del management, della valutazione della *performance* e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso

so precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.

- 2) Per i componenti esterni è richiesto il diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale.
- 3) Il curriculum vitae dei componenti dell'O.I.V. deve essere pubblicato, in formato europeo, sul sito dell'ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Art. 5 Incompatibilità

- 1) I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominato tra soggetti che:
 - a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
 - b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - c) siano componenti dei Consigli di amministrazione di società partecipate dal Comune o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione.
- 2) Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Art. 6 Struttura tecnica di supporto dell'O.I.V.

- 1) L'O.I.V., per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura tecnica, avente funzioni di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa che in caso di gestione associata farà capo a ciascun Comune.
- 2) Tale struttura è costituita da un gruppo di lavoro trasversale individuato con propria direttiva dal Segretario o dal Direttore generale, ove presente, che ne assume il coordinamento o lo delega ad una posizione organizzativa.

Art. 7 Tipologia di funzioni

- 1) Le funzioni dell'O.I.V. hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e certificazione del sistema di *performance management* del Comune.
- 2) Oltre a quelle definite nel presente regolamento, l'O.I.V. presidia le funzioni esplicitamente previste dai contratti di lavoro e da specifiche normative degli enti locali.
- 3) E' fatto salva la possibilità di conferire all'O.I.V., anche limitatamente ad un singolo Comune, in caso di gestione associata, la titolarità di altre specifiche funzioni con appositi provvedimenti che ne definiranno contenuti e modalità operative.

Art. 8 Funzioni di supporto metodologico

- 1) L'O.I.V. svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di performance management e dei sottosistemi che lo compongono.

- 2) Tra dette funzioni rientrano:
 - a) la definizione e l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione;
 - b) supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema premiale;
 - c) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - d) la definizione e l'aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni.

Art. 9 Funzioni di verifica, garanzia e certificazione

- 1) L'O.I.V. svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di performance management.
- 2) Tra dette funzioni rientrano:
 - a) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla valutazione del personale;
 - b) la misurazione della performance organizzativa ed individuale attraverso la validazione della relazione sulla performance;
 - c) la valutazione della performance organizzativa ed individuale e la definizione della proposta di valutazione delle posizioni organizzative;
 - d) la garanzia della correttezza del sistema premiante;
 - e) la validazione dei risparmi sui costi di funzionamento conseguiti dall'ente;
 - f) la definizione delle graduatorie delle valutazioni individuali;
 - g) la definizione della proposta di attribuzione degli incentivi monetari ed organizzativi delle posizioni organizzative, applicando il sistema premiante definito ai sensi dell'art. 31, c. 3 del D.Lgs. 150/2009.
 - h) l'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
 - i) l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di performance management in seguito dell'attività di monitoraggio dello stesso;
 - j) la verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 165/2001;
 - k) la comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate nel sistema di performance management al Sindaco.

Art. 10 Convocazione, ordine del giorno e verbalizzazione delle sedute

- 1) L'O.I.V. si riunisce nella sede legale del Comune, ovvero di ciascun Comune in caso di gestione associata. Il Comune garantisce la disponibilità di locali e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività dell'Organismo.
- 2) La struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6:
 - a) convoca le riunioni, su richiesta del Sindaco, del Direttore generale o del componente dell'O.I.V., almeno quarantotto ore prima della data stabilita. La convocazione è comunicata per via telematica;

- b) stabilisce l'ordine del giorno, sulla base di quanto definito dal richiedente la convocazione. Durante le riunioni, se il collegio dell'O.I.V. non si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Sindaco o del Direttore generale, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno. Le decisioni in merito ad essi hanno quindi validità.
- 3) Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune direttamente coinvolti nei processi di performance management.
- 4) I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione dell'ente presso la struttura di supporto di cui all'art. 6 che funge da Segreteria.

Art. 11 Abrogazione di norme e regime transitorio

È abrogato, con effetto dal 01/01/2011, il Regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione, approvato con deliberazione G. C. n. 93 del 29/04/1999.